

## Allegato A

### **CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ADAS – ASSISTENZA DOMICILIARE AI SOFFERENTI - ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PER PATOLOGIE NEOPLASTICHE O DEGENERATIVE IN FASE AVANZATA TERMINALE, AD INTEGRAZIONE DELLA ATTIVITA' DELLA S.C. ONCOLOGIA SALUZZO – S.S. CURE PALLIATIVE, NELL'AREA DELLA ASL CN1**

TRA

**L'Azienda Sanitaria Locale CN1**, con sede in Cuneo, Via C. Boggio, 12, P.IVA 01128930045, nella persona del Direttore della S.C. Affari Generali e Controlli Interni dott. Roberto Balocco, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede della medesima,

E

La **FONDAZIONE ADAS - Assistenza Domiciliare Ai Sofferenti ONLUS** - con sede legale in Cuneo, Via G. Ponza di S. Martino, 8 - Codice Fiscale 96082360049, di seguito indicata **Fondazione ADAS** - nella persona del Presidente dott. Massimo Cugnasco, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede della medesima,

### **CENNI PRELIMINARI**

L'ASL CN 1 di Cuneo nell'ambito della Rete di Cure Palliative esistente nel proprio territorio, intende avvalersi di professionalità specifiche, ad integrazione di quelle già esistenti, per il trattamento domiciliare di pazienti con malattia neoplastica o degenerativa in fase avanzata terminale, al fine di assicurare la migliore qualità di vita possibile sotto il profilo sia clinico che umano, così come previsto dal D.L. del 28 Dicembre 1998 n. 450, comma 2, dalle Linee guida per le Cure Palliative descritte nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 19 Aprile 2001, dal D.L. 22 febbraio 2007 n. 43 "definizione degli standard relativi all'assistenza ai malati terminali in attuazione dell'articolo 1 comma 169 della legge 30 Dicembre 2004 n. 311, dalle linee di indirizzo redatte dalla commissione Regionale per le Cure Palliative DGR 15-7336 del 14 ottobre 2002 a modifica del DGR n.17 24510 del 6 maggio 1998 e dalle legge n. 38 del 15 marzo 2010 e successivi documenti emessi dalle conferenze Stato Regioni.

Premesso che la Fondazione ADAS:

E' stata costituita con atto del Notaio Cesare Parola in data 08/09/2010 (Rep. N. 60820) al fine di proseguire, senza soluzione di continuità ed in forma di Fondazione, l'attività svolta fin dal 14 Novembre 1990 dalla preesistente Associazione ADAS Onlus, già riconosciuta dalla Regione Piemonte con delibera n. 5/4736 del 16/03/1991.

Ha ottenuto, in data 19 Gennaio 2011, il riconoscimento giuridico con provvedimento Prefettizio n. 2356/11/5.A.18 – Area IV e conseguente iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche.

si avvale di personale sanitario esperto e motivato e adotta criteri di valutazione della qualità riconosciuti a livello internazionale.

Considerato che:

- la ASL CN1, su parere favorevole del Direttore S.C. Oncologia Saluzzo – S.S. Cure Palliative (di seguito denominata Oncologia), valuta opportuno e utile provvedere a stipulare una convenzione con la medesima Fondazione per lo svolgimento dell'attività in questione.

**Tutto ciò premesso  
si stipula e si conviene quanto segue:**

**ART 1  
Impegni convenzionali**

La Fondazione ADAS in collaborazione con l'Oncologia dell' ASL CN 1 si impegna a:

1. Fornire, a titolo gratuito, l'assistenza Medico - infermieristica completa e continuativa (prestazioni infermieristiche continuative di assistenza, controlli medici, compilazione cartella di Cure Palliative Specialistiche ed attivazione del setting ADI-Cure Palliative Specialistiche), nella fascia oraria 8,00-20,00, presso il domicilio dei pazienti individuati da specifica valutazione del Direttore Oncologia e in sue vece dal Responsabile SS Cure Palliative e autorizzazione dei Direttori di Distretto, secondo le modalità stabilite dal suddetto schema convenzionale in un ambito territoriale in via preferenziale non superiore ai 40 Km dalla sede di Cuneo;
2. Garantire un trattamento completo e coordinato per tutto ciò che riguarda la qualità di vita dei pazienti in fase avanzata/terminale di malattia indipendentemente dall'età, in collaborazione con il Medico di Medicina Generale ed a sostituzione del personale dell'Oncologia dell'A.S.L. CN1, per pazienti in regime di Cure Domiciliari;
3. Assicurare il controllo dei sintomi fisici, con trattamenti farmacologici, tecnologici e comportamentali, secondo protocolli in uso e condivisi con l'Oncologia (evidenze disponibili), con lo scopo di alleviare la sofferenza del paziente ed assicurarne il comfort;
4. Assicurare un supporto emozionale per il paziente e la famiglia ed aiuto psicologico nelle ultime fasi della vita, inclusi i servizi dedicati ai bambini, ad integrazione dei servizi esistenti nell'ASL CN1, già orientata su tali tematiche;
5. Garantire un supporto pratico per assicurare a domicilio la presenza di presidi (pompe infusionali, elastomeri, ausili ) propri dell'associazione qualora non fornibili dall'Oncologia e dal Distretto di competenza (ausili) in tempi razionalmente brevi (24-72 ore), garantendo l' ASL punti di accesso per il materiale disponibile necessario all'assistenza: farmaci, materiale sanitario e presidi (sedi distrettuali di residenza del paziente); qualsiasi non conformità, a quanto su riportato, dovrà essere segnalata al Direttore dell'Oncologia per gli interventi del caso;
6. Assicurare un supporto ai familiari nella fase dell'assistenza e del lutto mediante

- colloqui con psicologi ad integrazione dei servizi già esistenti in ASL;
7. Provvedere all'educazione del paziente e dei familiari e all' addestramento del care-giver, in coerenza con le risorse offerte dall' ASL CN1, per l' assistenza specialistica domiciliare;
  8. Predisporre piani di cura avanzati e assistenza (PAI) nella realizzazione di obiettivi particolarmente delicati in collaborazione con il Medico di Medicina Generale, in linea con le procedure operative dell'Oncologia e delle Cure Domiciliari.

Le attività di tale fondazione si concretizzeranno nelle seguenti prestazioni professionali:

- -attività di coordinamento dell'équipe,
- -visite mediche da parte di medici esperti in cure palliative,
- -prestazioni infermieristiche, OSS (personale formato in cure palliative)
- -prestazioni fisioterapiche (personale formato in cure palliative)
- -riunioni operative (autonome e con gli operatori dell'Oncologia, non meno di 3 lunedì del mese),
- -colloqui psicologici(personale formato in cure palliative) ,
- -attività di volontariato (volontari selezionati e formati in cure palliative),
- -fornitura di apparecchiature e materiali e gestione delle attrezzature (di proprietà),
- -attività amministrativa.

Queste prestazioni sono da considerarsi nel loro insieme e costituiscono uno strumento unico a disposizione del paziente in Cure Palliative Specialistiche Domiciliari, sotto la responsabilità degli operatori dell'Oncologia dell'ASL CN1 e della Fondazione ADAS in collaborazione con il MMG. La realizzazione di un programma terapeutico/assistenziale integrato e personalizzato (PAI) sarà pianificato in relazione alle esigenze ed alla complessità del caso in oggetto.

La Fondazione ADAS si rende inoltre disponibile a verifiche di processo delle attività in corso, tramite selezione e valutazione (casi random) da parte del Direttore dell'Oncologia o suo delegato e segnalazione al Coordinatore Medico della Fondazione ADAS nel caso di non conformità evidenziate.

La Fondazione ADAS si impegna a partecipare con un suo rappresentante (personale infermieristico e/o altre figure sanitarie) alle riunioni periodiche di equipe dell'Oncologia ASL CN1 per una maggiore condivisione dei percorsi clinico assistenziali.

La Fondazione ADAS si impegna ad invitare con cadenza semestrale a una riunione del proprio Direttivo, il Direttore di SC Oncologia o suo delegato, per ottimizzare la collaborazione e risolvere eventuali criticità Organizzative/gestionali.

## **ART. 2 Organizzazione**

Per i pazienti a domicilio il Medico di Medicina Generale concorderà con il Responsabile SS Cure Palliative su delega del Direttore Oncologia dell'ASL CN 1 l'attivazione per la presa in carico del paziente da parte del personale ADAS, dandone autorizzazione scritta, secondo i criteri e le procedure in uso per l'assistenza domiciliare di Cure Palliative dell'ASL CN1.

Le prime visite per valutare l'appropriatezza della presa in carico dei pazienti in ADI Cure Palliative Specialistiche potranno essere eseguite solo dal personale dell'Oncologia dell'ASL CN1, salvo deleghe concordate tra il Direttore Oncologia ed il Coordinatore Medico della Fondazione ADAS.

L'attivazione del servizio avverrà entro 3 giorni lavorativi salvo situazioni particolari da concordare con il responsabile di SS Cure Palliative, come procedura in uso da parte dell'Oncologia, successivi all'arrivo della richiesta al centro di riferimento e dopo il colloquio del familiare leader con la coordinatrice dell'assistenza Fondazione ADAS.

Per il paziente, il Medico di Medicina Generale, l'Oncologia dell'ASL CN 1, il Centro di Riferimento per le attività dell'Associazione ADAS, è l'ufficio di coordinamento ADAS situato presso il Centro di Algologia dell'Ospedale S. Croce, provvisto di tre linee telefoniche, fax, e-mail diretta.

La Direzione/Segreteria della Fondazione ADAS è situata in corso Dante 58 in Cuneo, riferimento per l'attività amministrativa.

### **ART. 3**

#### **Articolazione attività**

L'attività assistenziale domiciliare sarà svolta tutti i giorni della settimana nella fascia oraria dalle 08.00 alle 20.00. Nei giorni festivi infrasettimanali e nei fine settimana, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, è anche attiva una reperibilità infermieristica supportata da una reperibilità medica, per risolvere problematiche emergenti

Tra le parti si dà atto che il numero di interventi e quindi il volume complessivo di attività sarà costituito da non più di 20 pazienti in assistenza contemporanea, salvo incremento concordato tra il Direttore Oncologia dell'ASL CN1 ed il Coordinatore Medico della Fondazione ADAS.

La continuità dell'assistenziale sarà garantita dalle strutture pubbliche operanti sul territorio nelle ore non coperte dalla presente convenzione (Medico di Medicina Generale, Medici della continuità assistenziale, Medici e strutture dell'emergenza).

La Fondazione ADAS assicurerà la continuità del piano di assistenza e cura ed ogni operatore sarà disponibile a contatti telefonici con i Curanti e ed il personale dell'Oncologia dell'ASL CN1, nei limiti di cui al primo comma del presente articolo (dalle ore 8.00 alle ore 20.00).

### **Art. 4**

#### **Collaborazione e formazione**

La Fondazione ADAS si impegna a collaborare con l'Oncologia dell' ASL CN1 nella diffusione sul territorio dei principi delle Cure Palliative e del Movimento Hospice, ed a contribuire, nell'ambito del piano aziendale, alla formazione specifica dei propri operatori coinvolti.

#### **ART 5 Personale**

La Fondazione ADAS per assicurare lo svolgimento dell'attività convenzionale si avvale di una équipe di personale, in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 38 del 15 marzo 2010 e successiva Conferenza Stato Regioni 2012, che fa riferimento all'ufficio di coordinamento Adas situato presso il Centro di Algologia dell'ASO "S. Croce e Carle" costituita da un Medico Coordinatore, da una coordinatrice infermieristica, Medici, Infermieri, fisioterapisti, Psicologo e volontari.

Sarà cura della Fondazione verificare il possesso dei requisiti e dei titoli di studio posseduti dagli operatori, necessari allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.

La Fondazione si impegna ad inviare all' A.S.L. CN1, all'inizio dell'attività, un elenco del personale e dei volontari che saranno utilizzati ai fini dell'attività convenzionale, con indicato a fianco di ciascuno, i dati anagrafici, i titoli di studio ed i requisiti posseduti. Tale elenco dovrà essere aggiornato, a variazione dell'organico, ed inviato in tempi brevi, all'attenzione del Responsabile SS Cure palliative.

#### **ART. 6 Obblighi assicurativi ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs n. 81/08**

I rapporti con gli operatori ed i volontari a disposizione della Fondazione per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono direttamente con la fondazione a cui, in qualità di datore di lavoro, competono tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Leg.vo n. 81/08 e s.m.e i.

Agli stessi dovrà essere garantito, da parte della Fondazione informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e il rispetto delle condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

Gli stessi dovranno essere muniti di coperture assicurative contro i rischi professionali per malattia ed infortunio eventualmente occorsi durante l'attività espletata ai sensi della presente Convenzione.

Parimenti la Fondazione ADAS si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per eventuali danni provocati a persone o cose, sia dai propri operatori, sia dalle apparecchiature o presidi sanitari di proprietà, forniti ai

pazienti in carico, con adeguato massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro.

Quale contributo per l'attività svolta, l'A.S.L. provvederà a rimborsare alla Fondazione ADAS gli oneri economici relativi alle suddette coperture assicurative, ivi comprese quelle per il personale volontario, come previsto dell'art. 18 comma 3 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 integrato e corretto dal decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018.

#### **ART 7**

##### **Titolo gratuito**

L'attività convenzionale in oggetto sarà resa da parte dell' A.D.A.S. a titolo gratuito, senza nessun onere economico a carico dell'ASL CN 1, ad esclusione della copertura assicurativa di cui al precedente punto 6 ultimo comma.

#### **ART. 8**

##### **Incontro annuale**

Le parti si riservano di incontrarsi annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno per aggiornare la parte operativa ed economica.

#### **ART. 9**

##### **Tesserino riconoscimento**

La Fondazione ADAS si impegna a munire tutti gli operatori di idonei tesserini di riconoscimento.

#### **ART. 10**

##### **Protezione e trattamento dei dati personali**

**NOMINA RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI** ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27/04/2016.

Le parti della presente convenzione sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, La Fondazione ADAS, per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione della presente convenzione in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui alla presente convenzione;

- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque al termine dell'affidamento dell'incarico i dati personali di titolarità ASL CN1 non potranno più essere trattati dall'Associazione: i dati dovranno essere (cancellati o restituiti) all'ASL CN1 e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;

- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dall'art 32 del Reg. UE 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati l'Associazione si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005, norme AGID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;

- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri volontari impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità dell'Associazione e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;

- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa "sub- responsabile del trattamento") che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. Ue 2016/679. Il "sub responsabile del trattamento" è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti all'Associazione ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se l'Associazione ricorre a "sub responsabili del trattamento", essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nella presente convenzione;

- adottare tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio; a tal proposito, la Fondazione garantisce che i dati personali vengono conservati in Italia;

- tenere il registro del trattamento dei dati per conto del titolare ai sensi dell'art. 30 comma 2, Reg. UE 2016/679;

- prestare assistenza al titolare per consentirgli di evadere le richieste inerenti l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Reg UE 2016/679;

- assistere il titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi e dei tempi previsti dagli artt. 32 al 36 Reg UE 2016/679 per la sicurezza del trattamento, la notifica delle

violazioni; le valutazioni di impatto e la consultazione preventiva;

- Le violazioni di dati personali (data breach) devono essere comunicate al titolare entro 24 h dall'avvenuta conoscenza dell'evento;

L'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un'organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. UE 2016/679 specificando che dovranno essere garantite da parte dell'Associazione misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l'esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Il titolare, in ogni caso, si riserva di avviare attività di audit a campione o in seguito a specifiche segnalazioni.

E' facoltà dell'Associazione allegare documentazione integrativa purché non in contrasto con il presente documento.

#### **ART 11 Diffusione**

L'ASL CN 1 si impegna a dare diffusione al presente accordo, informando i Medici di Medicina Generale ed gli operatori sanitari dei Distretti, anche al fine di facilitare i rapporti con gli operatori della Fondazione; l'ASL CN1 si impegna altresì a sviluppare in collaborazione con la Fondazione ADAS ogni più utile attività di formazione ed informazione rivolte al territorio, al fine di sensibilizzare le Istituzioni, gli operatori ed i cittadini in merito alle tematiche relative alla legge 38/2010 e legge 219 (per i commi di competenza).

L'Associazione si impegna altresì a divulgare le informazioni relative all'attività svolta presso l'ASL CN1 tramite i mezzi ritenuti opportuni – convegni – articoli – pubblicazioni, altro:

in maniera congiunta

singolarmente, previa autorizzazione della controparte e relativa citazione della stessa.

In entrambi i casi, l'Associazione si impegna altresì ad utilizzare il logo dell'ASL insieme al marchio "Associazioni".

#### **ART 12 Validità**

La presente convenzione ha validità dal 01-01-2020 al 31-12-2022 e potrà essere rinnovata tramite nuova stipula, previa richiesta scritta ed accordo delle parti, che dovranno intervenire almeno 1 mese prima della scadenza.

L'eventuale disdetta potrà essere presentata dalle parti contraenti in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi, a mezzo di comunicazione Raccomandata A.R.

#### **ART. 13**



**Controversie**


Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto, le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Cuneo.

**ART. 14  
Normativa**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si applica la normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cuneo, li 30/12/2019

<p>per La Fondazione A.D.A.S. Il Presidente</p> <p><b>Dott. Massimo Cugnasco</b></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Per l'Azienda Regionale A.S.L. CN 1 Il Direttore della S.C. Affari Generali e Controlli Interni</p> <p><b>Dott. Roberto Balocco</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> 
--	---

